

Come usare questo manuale

Il presente manuale illustra come richiedere una licenza Ecolabel UE in conformità dei vigenti criteri. Nel manuale figurano i simboli seguenti:



= informazioni rilevanti o importanti.



= chiarimento di un punto chiave.



= documenti richiesti per verificare la conformità ai criteri, inclusi i collegamenti alle dichiarazioni, laddove necessario.

Il manuale è così strutturato:

Parte A: informazioni generali – Fornisce informazioni sull'Ecolabel UE (ivi inclusa una sintesi dei criteri) nonché i dettagli relativi alla procedura di domanda e risponde a domande frequenti in ordine alla presentazione della domanda.

Parte B: valutazione e verifica del prodotto – Presenta i criteri per uno specifico gruppo di prodotti, stabiliti dalla decisione della Commissione. Di seguito si riporta un estratto di questa sezione:



3(c) Adhesion

Pigmented masonry primers for exterior uses shall score a pass in the EN 24624 (ISO 4624) pull-off test where the cohesive strength of the substrate is less than the adhesive strength of the paint, otherwise the adhesion of the paint must be in excess of a pass value of 1,5MPa.




Floor coatings, floor paints, floor undercoats, interior masonry primers, metal and wood undercoats shall score 2 or less in the EN 2409 test for adhesion.



Transparent primers are not included in this requirement.



The applicant shall evaluate the primer and/or finish alone, or both applied together. When testing the finish alone this shall be considered the worst case scenario concerning adhesion.



i Interpretation of criterion: *The important adhesion characteristics here are for a 'system' that would be applied by a user. If a finish, that requires a recommended primer, is being assessed for the EU Ecolabel this 'system' should be tested (regardless of whether the primer is an EU Ecolabelled product). If the finish does not require a primer, only the finish should be tested. If it is the primer that is being assessed, the test should be performed on this paint only.*

Required documentation for Assessment and verification: Adhesion

■ The applicant shall provide a test report using the method EN ISO 2409 or EN 24624 (ISO 4624) as applicable.

■ [Template declaration: Adhesion](#)

Parte C: modulo di domanda – Questo modulo di domanda deve essere compilato da tutti i richiedenti.

Parte D: dichiarazioni – Queste dichiarazioni fanno parte integrante della domanda. Si consiglia di consultare le sezioni pertinenti della Parte B (Valutazione e verifica dei prodotti) al momento della loro compilazione. Di seguito si riporta un esempio di dichiarazione:

| | |
|--|--|
| | Declaration: Criterion 2 – TiO_2 declaration of non/low use to be completed by the applicant |
| | <i>(Please complete if the paint or varnish contains less than 3.0% w/w TiO_2)</i> |
| | <i>As the manufacturer/importer/retailer for paints and varnishes that comply with the EU Ecolabel, I, the undersigned, _____(1) hereby declare that the product formulation contains less than 3.0% w/w of titanium dioxide.</i> |
| | Signature of person bearing legal responsibility: |
| | Position held |
| | Date: |
| | Company Stamp: |

! Si prega di leggere integralmente il manuale prima di completare e inviare il modulo di domanda o qualsiasi altro documento. Gli organismi competenti responsabili dell'Ecolabel UE possono offrire ai titolari di licenze delucidazioni in merito ai criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e assisterli nella preparazione del fascicolo di domanda.

Parte A: informazioni generali

1 Introduzione

Il presente manuale¹ è inteso ad aiutare i richiedenti del marchio Ecolabel UE a presentare la domanda. Il manuale include una sintesi di tutti i dati, le prove e i documenti necessari per dimostrare la conformità ai criteri.

Il manuale si basa sulla decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica a uno specifico gruppo di prodotti. Una copia dei criteri è consultabile al seguente indirizzo:



<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>



Si prega di leggere attentamente il documento relativo ai criteri prima di compilare il modulo di domanda!

1.1 Il mio prodotto può beneficiare del marchio Ecolabel UE?

L'articolo 1 della decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici indica il tipo di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del gruppo di prodotti, nonché i prodotti ai quali il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato.

1.2 Obiettivi dei criteri

Il marchio Ecolabel UE intende ridurre al minimo i vari impatti ambientali in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto. I criteri vengono fissati in modo tale da promuovere i prodotti aventi un impatto ambientale complessivamente più basso.

La validità dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE è consultabile al seguente indirizzo:



<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>



Coloro che sono già titolari di una licenza Ecolabel UE per un prodotto e intendono presentare nuovamente domanda, troveranno utile la tabella riportata nell'[Appendice 2](#), dove vengono illustrate le differenze più significative tra i vecchi e i nuovi criteri.

¹ Il presente manuale d'uso ha solo scopo orientativo; non ha carattere giuridico e non sostituisce in alcun modo la decisione della Commissione o qualunque altro atto legislativo pertinente. In caso di dubbi su punti specifici del manuale, rivolgersi direttamente all'organismo competente nazionale.

1.3 Chi può richiedere l'Ecolabel UE?

I fabbricanti, gli importatori e i prestatori di servizi possono presentare domanda per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE. Anche i grossisti e i dettaglianti possono presentare domanda, ma solo per i prodotti commercializzati con il loro marchio.

1.4 Dove si presenta la domanda?

Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE vengono presentate tramite una singola domanda che copre tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

Ogni paese ha un proprio rappresentante, denominato "organismo competente", responsabile della valutazione delle domande. Il paese al quale indirizzare la domanda è determinato dallo Stato membro del SEE in cui il prodotto ha origine. Se il proprio prodotto è originario di un paese non membro del SEE, occorre presentare la domanda nello Stato membro del SEE in cui il prodotto viene immesso (o sta per essere immesso) in commercio.

Tutti gli Stati membri del SEE valutano le domande in base ai medesimi criteri. Tuttavia i singoli Stati presentano procedure e livelli tariffari leggermente diversi per la gestione delle domande. I dati di contatto degli organismi competenti dei singoli Stati membri sono disponibili al seguente indirizzo:



<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html>

1.5 Che cosa copre una domanda/un contratto?

La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE può coprire un singolo prodotto o una serie di prodotti, indipendentemente dal numero dei nomi o dei marchi utilizzati per quei prodotti. Il richiedente è quindi tenuto a riportare tutte le denominazioni commerciali o i numeri di riferimento interno del produttore relativi ai prodotti in questione durante la procedura di presentazione della domanda. Nel caso di una formulazione, tutte le sostanze chimiche e le miscele utilizzate nel prodotto devono essere indicate come parte integrante della domanda.

1.6 Come posso estendere o modificare la mia licenza Ecolabel UE?

Una volta assegnato il marchio, se il titolare della licenza desidera estendere la gamma dei prodotti inclusi nella licenza, si applicano le condizioni seguenti:

- Estensione con nuovi numeri di riferimento interno del produttore/denominazioni commerciali che non influiscono sul rispetto dei criteri: in questo caso, le informazioni pertinenti vanno inviate all'organismo competente. Dopo un attento esame, se la domanda viene accettata, l'organismo competente rilascia una licenza modificata con i numeri di riferimento interno del produttore/le denominazioni commerciali nuovi o aggiuntivi.
- Estensione o modifica con nuove caratteristiche tecniche che influiscono sul rispetto dei criteri (ad esempio nel caso di nuovi materiali): queste devono essere approvate dall'organismo competente prima dell'utilizzo. Occorre inviare una domanda di estensione all'organismo competente insieme a tutti i documenti giustificativi necessari, come richiesto nelle sezioni *Valutazione e verifica* dei criteri interessati.

- Aggiunta o sostituzione di fornitori: qualsiasi nuovo fornitore deve essere approvato dall'organismo competente. Occorre fornire all'organismo competente la documentazione adeguata per dimostrare che i fornitori soddisfano i criteri, oltre che un elenco aggiornato dei fornitori.
- Anche qualsiasi altra modifica che non influisce sul rispetto dei criteri deve essere notificata all'organismo competente.

1.7 Controllo continuo: la responsabilità del richiedente

Al richiedente incombe la responsabilità di verificare che, una volta ottenuto il marchio, i prodotti o i servizi continuano a rispettare i criteri dell'Ecolabel UE.

Una volta ottenuta la licenza, il titolare deve mantenere aggiornato il fascicolo di domanda. Nei casi in cui sia necessario effettuare prove o misurazioni continue, il titolare della licenza è tenuto a conservare i risultati delle prove e altri documenti pertinenti. Questi documenti non vanno inviati all'organismo competente, salvo specifico obbligo in tal senso (indicato nel criterio in questione), ma devono essere disponibili in qualsiasi momento, in caso di richiesta.

Se in un momento qualsiasi del periodo di validità della licenza il prodotto non risulta più conforme ai criteri, occorrerà informare senza indugio l'organismo competente, indicando le ragioni della non conformità. L'organismo competente deciderà in merito all'azione da intraprendere (potrà ad esempio chiedere ulteriori misurazioni, sospendere la licenza, ecc.).

1.8 Valutazione del rispetto dei criteri

L'organismo competente può svolgere le indagini necessarie a monitorare il costante rispetto da parte del titolare della licenza dei criteri applicabili, delle condizioni di uso e delle disposizioni contrattuali. A tal fine, l'organismo competente può chiedere al titolare della licenza di produrre tutti i documenti pertinenti per dimostrare tale conformità.

Inoltre, l'organismo competente può, in qualsiasi momento ragionevole e senza preavviso, chiedere di accedere ai locali del titolare della licenza. Quest'ultimo è tenuto ad autorizzare l'accesso.

1.9 Costi

Il richiedente è responsabile della compilazione della domanda e della raccolta di tutti i documenti giustificativi, fra cui le eventuali prove, ecc.

Inoltre, il richiedente è tenuto a pagare un diritto per l'esame della domanda² e un diritto annuale di licenza laddove richiesto dall'organismo competente. In alcuni casi, ai richiedenti possono essere imputate le spese relative a una verifica in loco, che possono includere le spese di viaggio e alloggio. Dopo aver assegnato la licenza Ecolabel UE, gli organismi competenti possono anche imporre un diritto per l'estensione o la modifica della licenza o per le ispezioni sul posto. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:



http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf

² Ai sensi del regolamento (UE) n. 782/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 26).

2 La procedura di domanda


Il primo passo da compiere per avviare la procedura è contattare l'organismo competente perché può essere di aiuto ai fini della compilazione della domanda. Per stabilire a quale organismo competente rivolgersi, seguire i criteri indicati nella precedente sezione "Dove si presenta la domanda?".

I dati di contatto di tutti gli organismi competenti, responsabili del marchio, sono disponibili al seguente indirizzo:



<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html>

Il grafico seguente illustra le fasi della procedura per richiedere il marchio Ecolabel UE³. Ulteriori dettagli figurano nelle spiegazioni che seguono.



³ Poiché la struttura dell'organismo competente, responsabile del marchio Ecolabel UE, varia da uno Stato membro all'altro, i termini per il pagamento dei diritti per l'esame della domanda non sono riportati in questo diagramma. I richiedenti devono contattare direttamente il loro organismo competente per conoscere tali termini.

Passo 1: contattare l'organismo competente

Gli organismi competenti, responsabili del marchio Ecolabel UE, possono offrire ai potenziali titolari di licenze delucidazioni in merito ai criteri di assegnazione del marchio e aiutarli a preparare il fascicolo di domanda.

Passo 2: registrarsi nell'ECAT

Per registrare inizialmente la propria domanda occorre utilizzare lo strumento on line **ECAT** (il catalogo elettronico dell'Ecolabel UE on line).



Seguire la procedura indicata nel manuale d'uso del catalogo elettronico, scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/it.pdf. Il manuale illustra la procedura di registrazione, ivi inclusa la registrazione dei prodotti e dei servizi nel sistema ECAS (Servizio di autenticazione della Commissione europea). In caso di problemi con il sistema ECAT, contattare l'[Helpdesk dell'Ecolabel UE](#).

Passo 3: requisiti in materia di informazioni, prove e verifiche

Utilizzare il documento relativo ai criteri, nonché le informazioni e le liste di controllo riportate nel presente manuale, per preparare un fascicolo completo di tutte le informazioni e i risultati delle prove atti a dimostrare la conformità del prodotto a ciascun criterio. Ogni criterio include una sezione dove sono indicati i requisiti per la *valutazione e la verifica* (ad esempio, le prove dei prodotti, le dichiarazioni di conformità o le verifiche indipendenti). È fondamentale che i dati siano accurati e documentati; l'organismo competente potrà effettuare ulteriori controlli, qualora lo ritenga necessario.

Quando, nell'ambito della valutazione e della verifica dei criteri, sono richieste le prove dei prodotti, tali prove devono essere eseguite di preferenza da laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025 o di una norma equivalente, per quella prova specifica. Per ulteriori informazioni si rimanda alle "Linee guida per una procedura di controllo dei criteri relativi alle domande: utilizzo di laboratori di prova" (*Guidelines for a procedure for checking the criteria in respect of applications: use of test laboratories*). Contattare il proprio [organismo competente](#) per ulteriori informazioni sui laboratori a cui rivolgersi.



Tutti i costi per le prove e per le verifiche indipendenti sono a carico dei richiedenti. Occorre mettere in preventivo questo costo se si decide di presentare la domanda.

Passo 4: compilazione e invio del fascicolo e del modulo di domanda

Si tenga presente che l'organismo competente dovrà ricevere un fascicolo comprendente un modulo di domanda e tutti i documenti giustificativi indicati sopra. In caso di accettazione della domanda, una copia del fascicolo dovrà essere conservata e tenuta aggiornata per tutta la durata della licenza.



Contattare l'organismo competente per avere informazioni sul formato specifico richiesto e per richiedere ulteriore materiale illustrativo.

Passo 5: valutazione

Una volta ricevuta la domanda, l'organismo competente esamina i documenti e l'eventuale materiale inviato direttamente dai fornitori e invia una risposta al richiedente entro due mesi dal ricevimento della domanda. L'organismo competente può redigere un elenco dei documenti aggiuntivi da presentare affinché la domanda soddisfi i criteri relativi al gruppo di prodotti Ecolabel UE. Tale elenco verrà inviato al richiedente, il quale dovrà accertarsi che l'organismo competente riceva i documenti richiesti.

Si tenga inoltre presente che un organismo competente ha facoltà di respingere una domanda qualora non riceva documenti sufficienti entro 6 mesi dalla richiesta di ulteriori informazioni.

Una volta accettata tutta la documentazione, l'organismo competente può effettuare una visita nei locali del richiedente e/o dei suoi fornitori. L'organismo competente valuta caso per caso se effettuare la visita e può esigere un diritto per tale ispezione. Anche in questo caso, si prega di contattare l'organismo competente per conoscere i dettagli.

Passo 6: assegnazione della licenza

Quando la domanda è stata valutata e approvata dall'organismo competente, quest'ultimo conclude un contratto con il richiedente in cui figura la gamma dei prodotti contemplati, compresi le denominazioni commerciali o i numeri di riferimento interno del produttore. Il contratto stabilisce le condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE e si basa sul contratto standard riportato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 66/2010 del 25 novembre 2009.

Quando avrà firmato il contratto, il richiedente potrà richiedere/ricevere un certificato, a seconda dell'organismo competente. Tale certificato conterrà:

- il numero di licenza, da usare insieme al logo Ecolabel UE;
- la ragione sociale del richiedente;
- la gamma dei prodotti cui è stato assegnato il marchio;
- tutte le denominazioni commerciali con le quali il prodotto è venduto.

L'organismo competente comunicherà quando il logo e il numero della licenza Ecolabel UE potranno essere utilizzati sui prodotti in questione.

Il logo deve essere usato nel rispetto delle linee guida sul logo Ecolabel UE, consultabili all'indirizzo seguente:



http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

2.1 Revisione dei criteri



I criteri di ciascun gruppo di prodotti vengono rivisti ogni tre/quattro anni. Ciò significa che i titolari delle licenze devono ripresentare domanda quando entrano in vigore i nuovi criteri rivisti. Si



MANUALE D'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Parte A: informazioni generali

consiglia pertanto di tenere conto del periodo in cui si presenta la domanda onde evitare di dover presentare, a breve termine, una nuova domanda basata sui criteri rivisti. Generalmente è previsto un periodo di transizione, che viene specificato nel documento dei nuovi criteri, durante il quale è possibile adeguare i prodotti e chiedere una nuova valutazione.



Per ulteriori informazioni sulla procedura di presentazione della domanda consultare il sito web dell'Ecolabel UE:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html>

2.2 Lista di controllo: come presentare domanda

| Riferimento | Requisito | Da spuntare una volta completato |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 1.1 | Assicuratevi che il prodotto possa beneficiare del marchio Ecolabel UE | <input type="checkbox"/> |
| Link a pagina web | Scaricate i criteri relativi al gruppo di prodotti pertinente | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Identificate l'organismo competente dello Stato membro pertinente cui potete rivolgervi | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Contattate l'organismo competente e informatelo che intendete presentare domanda per ottenere il marchio Ecolabel UE | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 | Verificate che non siano previsti, nel breve termine, revisioni o aggiornamenti dei criteri riguardanti i vostri prodotti o servizi ⁴ | <input type="checkbox"/> |
| 2. Passo 1 | Richiedete informazioni sui moduli di domanda al vostro organismo competente | <input type="checkbox"/> |
| 2. Passo 2 | Registratevi nell'ECAT | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Se intendete solo presentare una modifica dei prodotti o dei fornitori, identificate il tipo di modifica e presentate i documenti giustificativi | <input type="checkbox"/> |

⁴ Per informazioni sulla revisione dei criteri, consultare il sito web <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>